

DIRETTIVA MINISTERIALE

Indicazioni per lo svolgimento delle attività di cui di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 1, comma 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, ai sensi del quale “ *Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

Considerata la necessità di dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

Tenuto conto del termine per l'adozione della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

Acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Campania;

EMANANO

la presente direttiva:

Art. 1.

(Definizione degli indirizzi comuni)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di analisi e pubblicazione dei dati sanitari correnti, aggiornati sulla base delle più recenti disponibilità, secondo la metodologia dello studio "Sentieri", per le aree dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 4-quater del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, l'Istituto superiore di sanità si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania e del Registro malformazioni della Regione Campania e Registri tumori operanti nella Regione.
2. In particolare, l'Istituto superiore di sanità opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) valutare, attraverso l'analisi dei dati sanitari correnti, lo stato di salute delle persone residenti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 4-quater del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;
 - b) identificare i rischi sanitari ai fini dell'implementazione di azioni specifiche di prevenzione, miglioramento delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di accesso ai servizi sanitari, a tutela della salute delle popolazioni.

Art. 2.

(Definizione delle priorità di intervento)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, le attività dell'Istituto superiore di sanità sono svolte secondo le seguenti priorità:
 - a) analisi, secondo la metodologia del Progetto SENTIERI, dei dati sanitari correnti riguardanti mortalità ed ospedalizzazione, disponibili presso l'Istituto superiore di sanità, relativi ai Comuni di cui all'articolo 2, comma 4-quater del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. Tale analisi consiste nell'elaborazione, per genere e per età, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle popolazioni, degli appropriati indici statistico-epidemiologici relativi alle patologie indicate dalla letteratura scientifica internazionale, come associate all'esposizione

ad emissioni e rilasci dei siti di smaltimento e combustioni illegali di rifiuti. Per delineare il profilo di salute complessivo delle popolazioni le elaborazioni riguardano anche i principali gruppi di patologie;

b) acquisizione e analisi, secondo la metodologia del Progetto SENTIERI, dei dati relativi ai Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP), disponibili presso il Ministero della salute, relativi ai Comuni di cui all'articolo 2, comma 4-quater del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, al fine di descrivere gli esiti avversi della riproduzione che la letteratura internazionale indica come associati all'esposizione ad emissioni e rilasci dei siti di smaltimento e combustioni illegali di rifiuti;

c) esame dei dati disponibili riguardanti rispettivamente le malformazioni congenite e l'incidenza tumorale.

Art. 3.

(Pubblicazione della direttiva)

1. Della presente direttiva è data diffusione tramite la pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri emananti.

Roma, 28 febbraio 2014

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE